

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	ARGO METAL SRL	Cod. fiscale	
		03546810981	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	NUVOLERA VIA E. LORANDI 16		
SEDE IMPIANTO	VIA E. LORANDI 16 nel Comune di NUVOLERA	FOGLIO N. 18	
		MAPP. N.	207, 205, 221, 227, 229, 230, 241, 239, 243
SUPERFICI	totale insediamento	m ² ~3000	
	capannone	m ² ~1309	
	superficie scoperta (pertinenze senza gestione rifiuti)	m ² ~1700	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Ambiti territoriali a destinazione produttiva interessati da pianificazione attuativa in itinere (art. 33 N.T.A.)	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO	Gobbi Armando (GBBRND77E09D940J) nato il 9.5.1977 a Gavardo (Bs) residente in v. Michelangelo Buonarroti, 26 - 25082 Botticino		

Area**Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 3000 mq; l'impianto è sito nel comune di NUVOLERA (BS) V. LORANDI è censito al NCTR del comune di Nuvolera al foglio n. 18 mappali nn. 207, 205, 221, 227, 229, 230, 241, 239, 243, con la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti territoriali a destinazione produttiva interessati da pianificazione attuativa in itinere (art. 33 N.T.A.). La ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. parte dell'area è soggetta al vincolo: "Zona entro 10 metri dal reticolo idrico minore". L'attività viene svolta interamente sotto capannone;
- 1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - 1.3.1. area coperta di circa mq 1309, pavimentata in cls destinata alla messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività;
 - 1.3.2. area scoperta di circa mq 1700, pavimentata esterna al capannone che costituisce pertinenza dell'attività senza gestione rifiuti;
 - 1.3.3. le aree di deposito, lavorazione, uffici e servizi e transito/manovra interne al capannone sono puntualmente descritte nella planimetria allegata alla presente autorizzazione. In particolare l'area C3 di circa 194 mq è dedicata al solo deposito di MPS e/o End of Waste certificati, acquistati da terzi e destinati alla commercializzazione;
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - messa in riserva (R13) in entrata per un massimo di 1313 mc;
 - recupero (R4) per un quantitativo massimo annuo di 9400 t/a;
 - messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero;
- 1.5. Le fasi lavorative prevedono
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita dall'insediamento in cumuli, cassoni o containers;
 - messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti dall'attività;
 - pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi, per alcuni rifiuti di cui ai codici CER indicati nella tabella di punto 1.6, mediante operazioni di separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico tramite cesoia manuale e/o meccanica finalizzata alla produzione di un rifiuto da destinarsi al recupero finale presso altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
 - trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
 - ✓ rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
Il trattamento viene effettuato mediante operazioni di selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico con cesoia manuale e/o meccanica e semovente munito di polipo;
 - ✓ rifiuti costituiti da cavi.
Il trattamento viene effettuato mediante operazioni di tranciatura manuale per ridurre il cavo ad una dimensione tale da poter effettuare la spellatura manuale con forbici e/o taglierino e separare le frazioni di rame ed alluminio;
 - ✓ rifiuti costituiti da apparecchiature fuori uso e loro componenti, non RAEE.
Il trattamento viene effettuato mediante disassemblaggio delle frazioni non omogenee per la valorizzazione della componente metallica sulla quale si effettuano operazioni di selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico con cesoia manuale e/o meccanica e semovente munito di polipo;
 - ✓ rifiuti identificati dal codice CER 150106 (limitatamente alla frazione metallica).
Il trattamento viene effettuato mediante separazione delle frazioni omogenee per la valorizzazione della componente metallica sulla quale si effettuano operazioni di selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico con cesoia manuale e/o meccanica e semovente munito di polipo.

Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:

 - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
 - EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;

- MPS conformi alle norme tecniche di settore UNI.
- Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.6. i mezzi meccanici utilizzati sono: cesoia, pelacavi, ragno semovente, carrello elevatore;

1.7. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (di cui alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	Operazioni		
		R13	R12	R4
110501	Zinco solido	*		*
120103	Limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi (limitatamente a trucioli e limatura non polverulenti)	*		
150104	Imballaggi metallici	*	*	*
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n.49/2014 RAEE)	*		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15(esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n.49/2014 RAEE)	*		
170401	Rame, bronzo, ottone	*	*	*
170402	Alluminio	*		*
170403	Piombo	*		*
170404	Zinco	*		*
170405	Ferro e acciaio	*	*	*
170406	Stagno	*		*
170407	Metalli misti	*	*	*
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	*	*	*
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n.49/2014 RAEE)	*		
200140	Metalli	*	*	*

2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
1. acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
 2. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
 3. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - ✓ per il rifiuto identificato al codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose condizione sufficiente per qualificare il rifiuto con CER 150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".
 - ✓ codici CER 160214-200136 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (Non RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non

siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiama dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic”;

- ✓ codice CER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*” deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;

- ✓ codice CER 170411 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l’assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l’assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;

4. per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- raccolta e trasporto

Nel caso l’impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all’impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall’art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all’impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- ***controllo radiometrico***

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- ***controllo visivo all’ingresso del mezzo***

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall’impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell’ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all’impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- **non intenzionale:** è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- **inevitabile:** la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.9. il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettere bb) della parte Quarta del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.10. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 2.11. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.12. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione

obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;

- 2.13. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.14. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.15. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.
 - Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione Scarichi idrici

1. DESCRIZIONE

La presente consente lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia, derivanti dall'attività di:

- trattamento rifiuti speciali non pericolosi

nell'insediamento ubicato in Via E. Lorandi n. 16 in comune di Nuvolera (BS), alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: ARGO METAL S.r.l.
Sede legale: Via E. Lorandi n. 16, Comune di Nuvolera (BS)
Sede insediamento: Via E. Lorandi n. 16, Comune di Nuvolera (BS).

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- Nell'insediamento è prevista la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi;
- l'area dell'impianto, individuata al mappale n. 239 del foglio 18 del N.C.T.R. del Comune di Nuvolera, ha una superficie complessiva di circa 3.000 mq. di cui:
 - 1.300 mq di superficie coperta;
 - 1.000 mq di superficie scolante;
 - 700 mq di superficie a verde;
- l'approvvigionamento idrico dell'attività, per uso potabile e igienico, avviene da acquedotto per un prelievo di circa 50 mc/anno;
- lo scarico S5 delle acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso agli spogliatoi, recapita nella rete della pubblica fognatura;
- la ditta ha dichiarato che le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante del nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, non sono soggette a rischio di contaminazione in quanto:
 - tutta l'attività di carico e scarico, selezione, stoccaggio e deposito avverranno all'interno del capannone su area pavimentata;
 - il rifornimento di carburante dei mezzi d'opera sarà effettuato direttamente da autobotte, all'interno del capannone, ove sono presenti presidi atti al contenimento degli eventuali sversamenti accidentali;
 - all'interno del capannone sarà presente una griglia, completamente a tenuta ed impermeabilizzata, per la raccolta di eventuali percolati e/o sversamenti, che saranno periodicamente smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;ed ha chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2006, per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante, senza separazione e trattamento;
- le acque di prima pioggia decadenti dalla superficie scolante, mediante lo scarico S1 sono recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti, previo passaggio in pozzetto di campionamento;
- le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone, mediante una rete di raccolta dedicata, sono recapitate dagli scarichi S2, S3 e S4 negli strati superficiali del sottosuolo mediante n. 3 pozzi perdenti;

Tipologia degli scarichi

L'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del medesimo regolamento.

Le acque dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n. 4/2006, con l'applicazione dell'art. 13 per superfici scolanti a ridotto impatto inquinante,

ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento.

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico delle acque di prima pioggia con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

Scarico n.	Comune - Indirizzo	Dati catastali		Coordinate Gauss Boaga		Tipologia scarico	Recapito
		Fg.	Mapp.	X	Y		
S1	Nuvolera - Via E. Lorandi, 16	18	239	1 607 477	5 042 227	Acque di prima pioggia	Strati superficiali del sottosuolo

dovrà rispettare i valori limite d'emissione previsti dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ed il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5, Parte Terza del medesimo decreto riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi d'origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo d'utilizzazione delle acque;

tali sostanze, s'intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 o dei successivi aggiornamenti.

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a) il divieto di deposito, stoccaggio, carico e scarico, di qualunque rifiuto sulle superfici scolanti esterne, impermeabili e non di pertinenza dell'insediamento;
- b) per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3), dovranno essere eseguite nel corso di validità dell'autorizzazione, analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia da svolgere con frequenza annuale;
- c) le analisi dovranno rappresentare i parametri seguenti: ph, solidi sospesi totali, C.O.D., alluminio, azoto totale, boro, cadmio, cianuri, cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, cloruri, solfati, idrocarburi, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta;
- d) le analisi delle acque dello scarico S1, dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalla normativa di riferimento;
- e) i relativi certificati dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua (ovvero all'Autorità competente in materia);
- f) i certificati dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- g) le griglie di raccolta delle acque di prima pioggia, dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ed il materiale asportato smaltito in conformità alla normativa vigente;
- h) tutte le canalizzazioni e le opere connesse alla raccolta delle acque di prima pioggia e degli eventuali percolamenti e/o sversamenti, devono essere impermeabili alla penetrazione d'acque dall'esterno e alla fuoriuscita dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio; le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento, ed essere sottoposte a periodica manutenzione;
- i) il pozzetto per il campionamento delle acque di prima pioggia, immediatamente a monte del punto di recapito negli strati superficiali del sottosuolo, dovrà avere dimensioni minime di 50 x 50 cm. e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm., per consentire l'accumulo di un quantitativo d'acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni ad evento meteorico concluso;

- j) comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa dello scarico;
- k) comunicare all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;
- l) comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg. dalla data della variazione stessa;
- m) comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato.
- n) adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

5. INDICAZIONI

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006, le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006, nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
- ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il pozzetto di ispezione e di campionamento dello scarico delle acque di prima pioggia, oltre che a perfetta tenuta dovranno essere:
 - tenuti sgombri da qualsiasi attività di stoccaggio e/o deposito;
 - accessibili in condizioni di sicurezza per gli operatori addetti al controllo;
- i materiali provenienti dalla pulizia delle superfici, dai pozzetti e dalle reti di raccolta devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere data comunicazione alla Provincia - Ufficio Acqua;
- ai sensi dell'art. 124, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- adeguarsi alle prescrizioni sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente, che saranno impartite dalla Regione Lombardia o da altre Autorità;
- ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano.

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto
RUMORE	Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.